



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Informativa n. 15

del 26 novembre 2012

Informativa per la clientela

Versamento dell'IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. "IVA per cassa") - Nuova disciplina - Esercizio, durata e revoca dell'opzione

INDICE

1	Premessa.....	2
1.1	<i>Provvedimenti attuativi</i>	<i>2</i>
1.2	<i>Decorrenza</i>	<i>2</i>
1.3	<i>Abrogazione dell'attuale regime</i>	<i>2</i>
2	Soggetti interessati	2
3	Effetti dell'opzione.....	2
4	Esercizio dell'opzione	3
4.1	<i>Efficacia dell'opzione.....</i>	<i>3</i>
4.2	<i>Indicazione sulle fatture</i>	<i>3</i>
5	Decorrenza dell'opzione.....	3
6	Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate	3
6.1	<i>Inizio attività</i>	<i>4</i>
6.2	<i>Dichiarazioni IVA tardive</i>	<i>4</i>
7	Durata dell'opzione	4
7.1	<i>Anno 2012</i>	<i>4</i>
7.2	<i>Rinnovo automatico fino a revoca</i>	<i>4</i>
8	Revoca dell'opzione.....	4
9	Cessazione dell'opzione	5
9.1	<i>Operazioni passive</i>	<i>5</i>
9.2	<i>Liquidazione relativa all'ultimo mese di applicazione dell'IVA per cassa</i>	<i>5</i>



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

1 PREMESSA

L'art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. "IVA per cassa").

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

- sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell'IVA per cassa;
- è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 sono invece state stabilite:

- le modalità per esercitare l'opzione per l'applicazione del nuovo regime dell'IVA per cassa;
- la durata dell'opzione;
- le modalità di revoca dell'opzione.

1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell'IVA per cassa si applica alle **operazioni effettuate dall'1.12.2012**.

1.3 ABROGAZIONE DELL'ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell'1.12.2012 sarà abrogato l'attuale regime dell'IVA per cassa, di cui all'art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

Al riguardo, per evitare incongruenze nel passaggio dal "vecchio" al "nuovo" regime, deve ritenersi che le precedenti disposizioni cessino di avere applicazione a partire dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell'IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un **volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro**.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell'attuale regime il limite del volume d'affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d'affari

Nel calcolo del volume d'affari vanno considerate:

- sia le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa;
- sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. "reverse charge").



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

3 EFFETTI DELL'OPZIONE

Gli effetti dell'opzione per il nuovo regime dell'IVA per cassa si producono **esclusivamente** in capo al **cedente o prestatore**, in quanto:

- salve le previste esclusioni, l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d'imposta diviene **esigibile**:
 - all'atto del **pagamento** dei relativi corrispettivi;
 - ovvero, **decorso un anno** dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
- salve le previste esclusioni, il diritto alla **detrazione** dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:
 - al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
 - ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell'attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più "agganciato" al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell'operazione abbia, a sua volta, **esercitato l'opzione** per la liquidazione dell'IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

- a decorrere dall'atto del pagamento del relativo corrispettivo;
- ovvero, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.

4 ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per l'applicazione del regime dell'IVA per cassa:

- si desume dal **comportamento concludente** del contribuente;
- deve però essere **successivamente comunicata** all'Agenzia delle Entrate.

Non è invece previsto alcun obbligo di comunicazione preventiva.

4.1 EFFICACIA DELL'OPZIONE

L'opzione ha effetto per **tutte le operazioni** attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore (salve le previste esclusioni).

4.2 INDICAZIONE SULLE FATTURE

A seguito dell'opzione, sulle fatture emesse dovrà essere riportata:

- l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa";
- l'indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

Sanzioni

Ai fini sanzionatori, la mancanza sulle fatture emesse delle suddette annotazioni costituisce una violazione formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

5 DECORRENZA DELL'OPZIONE

L'opzione per l'IVA per cassa ha effetto a partire:

- dal **1° gennaio** dell'anno in cui è esercitata;
- ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.

Anno 2012

Limitatamente all'anno 2012, l'opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dall'1.12.2012.

6 COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'opzione per l'IVA per cassa deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:

- secondo le modalità stabilite dal DPR 10.11.97 n. 442;
- mediante compilazione del **quadro VO** della **dichiarazione IVA** relativa all'anno in cui è esercitata, da presentare nell'anno successivo.

Pertanto:

- se l'opzione è esercitata dall'1.12.2012, deve essere comunicata con il quadro VO della dichiarazione IVA 2013 (relativa al 2012);
- se l'opzione è esercitata dall'1.1.2013, deve essere comunicata con il quadro VO della dichiarazione IVA 2014 (relativa al 2013).

6.1 INIZIO ATTIVITÀ

Tali modalità si applicano anche in caso di opzione per il regime dell'IVA per cassa sin dall'inizio dell'attività.

In caso di inizio attività, pertanto, l'opzione andrà comunicata in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività.

6.2 DICHIARAZIONI IVA TARDIVE

Viene stabilito che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, sono considerate **valide** le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA presentata entro **90 giorni dalla scadenza** del termine.

Tuttavia, poiché la validità dell'opzione è collegata unicamente al comportamento concludente e il ritardo o l'omissione della comunicazione dell'opzione effettuata non inficia la sua validità (art. 2 co. 3 del DPR 442/97), ma comporta solo l'applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro (ex art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97, cfr. C.M. 27.8.98 n. 209/E), sembra doversi ritenere che:

- se la dichiarazione IVA e il relativo quadro VO con l'indicazione dell'opzione esercitata sono presentati entro 90 giorni, sia applicabile solo la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione IVA;
- se, invece, la dichiarazione IVA e il relativo quadro VO sono presentati dopo 90 giorni o non sono presentati affatto, siano applicabili:
 - sia la sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione IVA (la dichiarazione IVA presentata dopo 90 giorni è comunque considerata omessa);



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

- sia la sanzione per la tardiva od omessa comunicazione dell'opzione.

Esempio

Ad esempio, se l'opzione per l'IVA per cassa viene esercitata a decorrere dall'1.12.2012, la dichiarazione IVA 2013 (relativa al 2012), contenente la comunicazione dell'opzione, potrà essere validamente presentata entro il 30.12.2013 (90 giorni dalla scadenza del 30.9.2013, considerando che il 29.12.2013 cade di domenica), ferme restando le sanzioni amministrative per il ritardo nella presentazione della dichiarazione IVA (che possono essere oggetto di ravvedimento operoso).

7 DURATA DELL'OPZIONE

L'opzione vincola il contribuente all'applicazione dell'IVA per cassa per almeno **un triennio**, salva l'ipotesi di cessazione del regime a seguito del superamento della soglia di 2 milioni di euro di volume d'affari.

7.1 ANNO 2012

Se l'opzione è esercitata dall'1.12.2012, l'anno 2012 è considerato come primo anno di applicazione ai fini del computo del triennio.

Pertanto, l'esercizio dell'opzione dall'1.12.2012 comporta l'applicazione del regime almeno fino al 31.12.2014 (salvo superamento della suddetta soglia).

7.2 RINNOVO AUTOMATICO FINO A REVOCA

Decorso il triennio, l'opzione resta valida per **ciascun anno** successivo, finché non venga revocata.

8 REVOCA DELL'OPZIONE

La revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA per cassa:

- si desume dal **comportamento concludente** del contribuente (ritorno all'applicazione dell'IVA con le regole "ordinarie");
- deve essere **comunicata** all'Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è effettuata, da presentare nell'anno successivo.

Pertanto, se l'opzione è esercitata dall'1.12.2012 e, dopo il triennio minimo di permanenza nel regime prescelto, viene revocata a decorrere dall'1.1.2015, la revoca dovrà essere comunicata con il quadro VO della dichiarazione IVA 2016 (relativa al 2015).

9 CESSAZIONE DELL'OPZIONE

Se, in corso d'anno, il volume d'affari **supera il limite di 2 milioni di euro**, il cedente o prestatore esce dal regime dell'IVA per cassa e riprende ad applicare le regole "ordinarie" a partire **dal mese successivo** a quello in cui la soglia è stata superata.



ALFREDO CARDI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA “ordinaria” si applica con riferimento alle **fatture ricevute** a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste particolari disposizioni per disciplinare il “passaggio” dal regime dell’IVA per cassa a quello “ordinario”.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

- deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
- può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.